SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E CONTROLLO VARCHI ALL'INTERNO DEL CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S.C.P.A.

Capitolato Speciale di Appalto

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTOpag.	3
ART. 2	AMMONTARE DELL'APPALTO pag.	3
ART. 3	DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVZIO pag.	3
ART. 4	AUMENTO O DIMINUZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO pag.	4
ART. 5	GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA pag.	4
ART. 6	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI pag.	6
ART. 7	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO pag.	7
ART. 8	SICUREZZA SUL LAVORO pag.	7
ART. 9	PROTOCOLLO DI LEGALITA', PATTO DI INTEGRITA' E CODICE	
	ETICO pag.	7
ART. 10	ISCRIZIONE WHITE LIST pag.	8
ART. 11	RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	
	E COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIE pag.	8
ART. 12	OBBLIGHI DELL'AGIUDICATARIOpag.	9
ART. 13	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO pag.	10
ART. 14	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE pag.	11
ART. 15	CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO	
	AVVALIMENTO	12
ART. 16	CESSIONE DEI CREDITI pag.	12
ART. 17	CORRISPETTIVO DELL'APPALTO pag.	13
ART. 18	RESPONSABILE DI COMMESSA pag.	13
ART. 19	PENALI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE pag.	14
ART. 20	COMMISSIONE GIUDICATRICE pag.	16
ART. 21	RISOLUZIONE E RECESSO pag.	16
ART. 22	TRATTAMENTO DATI PERSONALI pag.	18
ART. 23	FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE pag.	19

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata e controllo varchi presso il Centro Agro Alimentare di Napoli.

L'espletamento del servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità riportate al successivo art. 13.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 983.457,44 iva esclusa, così suddiviso:

- € 963.788,29 per prestazioni soggette a ribasso e € 19.669,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo dell'appalto è stato determinato sulla base della tariffa oraria per singola guardia pari ad € 20,906 iva esclusa.

Si precisa che l'importo offerto deve intendersi remunerativo del servizio nel suo complesso. Esso comprenderà, senza alcuna eccezione, ogni spesa, principale o accessoria, anche di carattere fiscale, necessaria per eseguire il servizio di vigilanza armata.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO

La durata del contratto è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto dal rappresentante legale del CAAN e dal rappresentante legale dell'Impresa aggiudicataria.

Il CAAN si riserva la facoltà di rinnovare il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per una durata di 6 mesi, tempo necessario per l'espletamento del nuovo bando di gara.

Il CAAN esercita tale facoltà, comunicandola all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Alla scadenza del contratto, ivi compreso l'eventuale suddetto rinnovo, può essere prorogato ai medesimi patti e condizioni, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto tesa ad individuare il nuovo soggetto appaltatore.

ART. 4 AUMENTO O DIMINUZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

Nel corso dell'esecuzione del servizio il CAAN può richiedere un aumento o una diminuzione del numero delle unità impiegate, delle ore di servizio e delle postazioni da coprire, a seconda delle esigenze che potranno manifestarsi nel corso del servizio, in misura proporzionale all'offerta presentata. Le suddette variazioni saranno comunicate dal CAAN all'Impresa aggiudicataria almeno 24 ore prima.

L'aumento o la diminuzione del servizio può avvenire nel limite del 20% di quanto appaltato. In tal caso il corrispettivo sarà determinato in misura proporzionale all'offerta presentata. Ogni interruzione e ripresa del servizio verrà comunicata dal CAAN alla ditta affidataria con un preavviso di almeno 24 ore prima.

ART. 5 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

5.1 La garanzia provvisoria, è stabilita in € 19.669,15 (dicianovemilaseicentosessantanove/15) pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara. La garanzia provvisoria deve essere costituita a mezzo polizza fideiussoria rilasciata da imprese bancarie, assicurative o società di intermediazione finanziarie, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi vigenti, in analogia a quanto prescritto dall'art. 106 del D. lgs. n. 36/2023.

La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del CAAN ed avere validità non inferiore a 180 giorni della data di presentazione dell'offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'Aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

5.2 L'Aggiudicatario, costituirà a proprie spese, entro quindici giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto di appalto, una garanzia definitiva corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, a mezzo di polizza fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi vigenti, in analogia a quanto prescritto dall'art. 106, comma 3, D. Lgs. 36/2023.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fidejussoria dovrà essere incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso dovesse essere superiore al 20% l'incremento della garanzia fidejussoria sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In caso di escussione della cauzione, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a reintegrarla, entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia fidejussoria dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 c.c.; dovrà, inoltre, espressamente prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice e non documentata richiesta scritta da parte del Committente, prevedendo l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa.

Quanto sopra anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte dell'Aggiudicatario o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria.

Qualora l'impresa aggiudicataria non effettui la costituzione della garanzia definitiva nei termini stabiliti dal CAAN, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione disponendo l'incameramento della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta e riservandosi la facoltà di affidare il servizio in oggetto al concorrente che segue in graduatoria.

Il CAAN è autorizzato ad escutere la fidejussione a garanzia oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danno o altro imputabile all'Impresa.

In caso di ingiustificata interruzione del servizio o di cessione dell'appalto, non preventivamente autorizzata, la fidejussione è incamerata a titolo di penale a favore del CAAN senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

ART. 6

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicataria si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

In applicazione dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.

I pagamenti effettuati in dipendenza del contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico su c/c bancari o postali dedicati accesi presso istituti bancari o postali dall'Aggiudicataria i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati al CAAN.

L'Aggiudicataria è obbligata a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione.

ART. 7

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avrà luogo entro 15 giorni dalla ricezione, a mezzo PEC, da parte dell'Impresa risultata aggiudicataria, della formale comunicazione scritta di aggiudicazione definitiva inviata dal CAAN e previa presentazione della documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di gara. Il contratto sarà prodotto nella forma della scrittura privata con sottoscrizione delle parti contraenti.

Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro, nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti il servizio, sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria. Nel caso di mancata stipula del contratto da parte dell'Impresa risultata aggiudicataria, nei termini indicati al 1° comma del presente articolo, il CAAN potrà dichiarare decaduta l'aggiudicataria. L'Impresa perderà la somma depositata a titolo di cauzione per la

partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto del CAAN di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso il CAAN avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione della gara alla prima Impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi.

Sono altresì, a carico dell'Aggiudicatario le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell'estratto del bando di gara.

L'Aggiudicatario è tenuto a rimborsare al CAAN le spese sostenute per la pubblicazione degli atti di gara nel termine di 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto d'appalto.

ART. 8 SICUREZZA SUL LAVORO

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla normativa vigente in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di coloro i quali dovessero collaborare, a qualsiasi titoli con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 9

PROTOCOLLO DI LEGALITA', PATTO DI INTEGRITA' E CODICE ETICO

L'Aggiudicatario è obbligato al rispetto di quanto sancito dal protocollo di legalità sottoscritto dal CAAN e la Prefettura di Napoli in data 01.02.2008, dal Codice Etico ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, nonché dal Patto di Integrità (allegati al presente capitolato), dal modello di gestione e controllo ex L. n. 231/2001 e dal codice di comportamento adottati dal CAAN, disponibili per la consultazione sul sito web aziendale www.caan.it nella sezione denominata "Società Trasparente".

ART. 10

ISCRIZIONE WHITE LIST

L'Aggiudicatario dovrà essere iscritto o aver presentato formale istanza di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, commi da 52 - 57, della L. n. 190/2012 nonché dal D.P.C.M. del 18.04.2013 (c.d. White List) tenuto presso la Prefettura di competenza, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla presente procedura.

Tale iscrizione dovrà essere tenuta per l'intera durata dell'appalto.

ART. 11

RISCHI E ONERI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO, COPERTURA ASSICURATIVA

Nell'esecuzione del servizio, l'Aggiudicatario dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone e alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché i mezzi corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Tutti gli oneri relativi al personale nonché ai mezzi necessari al servizio sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad un pieno e puntuale adempimento della prestazione, con particolare riferimento ad orari e modalità di svolgimento concordati con il responsabile del servizio CAAN.

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Aggiudicatario che è obbligato a tenere indenne il CAAN da qualsiasi responsabilità conseguente.

Resterà, inoltre, in capo all'Aggiudicatario ogni e qualsivoglia responsabilità di natura civile e/o penale per danni a terzi causati da fatti inerenti all'esecuzione del servizio. L'Aggiudicatario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il CAAN e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare con primaria compagnia assicurativa idonea polizza assicurativa e ottenere la preventiva approvazione del CAAN, a copertura dei rischi predetti ed a

garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile per i prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto e con l'estensione nel novero dei terzi, del CAAN e dei suoi dipendenti. La polizza dovrà, altresì, essere vincolata a favore del CAAN e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere pari a € 1.500.000,00 per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle operazioni di vigilanza. Nel caso di giudizio il CAAN dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

L'Aggiudicatario dovrà fornire al CAAN, copia della suddetta polizza assicurativa prima della sottoscrizione del contratto, pena il pagamento della penale automatica di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna senza necessità di previa messa in mora.

ART. 12 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dovrà:

- a) Consegnare al CAAN, prima dell'inizio del servizio, il proprio <u>documento di valutazione dei rischi</u>, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08, corredato delle statistiche aziendali infortuni degli ultimi tre anni con l'indicazione degli indici di frequenza e di gravità; fornire su base semestrale il report degli indicatori di frequenza e gravità degli infortuni; nel caso in cui i dati relativi ad un semestre dovessero individuare un peggioramento rispetto al semestre precedente allegare al report un piano di azioni correttive tempificato.
- b) Segnalare ad horas, al CAAN, ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio.

Viene inoltre precisato che:

- c) Il CAAN richiederà all'Impresa aggiudicataria, propedeuticamente all'aggiudicazione definitiva, la presentazione della documentazione comprovante le autocertificazioni presentate nel corso della procedura di gara. L'Impresa aggiudicataria sarà obbligata alla presentazione di detta documentazione, pena l'esclusione dalla gara;
- d) All'Impresa aggiudicataria è fatto divieto di subappaltare in tutto od anche solo parzialmente il servizio sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa e con riserva di azione per risarcimento di ogni danno o spesa;
- e) All'Impresa aggiudicataria è fatto di cedere il contratto a pena di nullità;
- f) All'Impresa aggiudicataria è fatto <u>divieto di cedere a terzi il credito</u> vantato nei confronti del CAAN a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del presente appalto;
- g) L'Impresa aggiudicataria è responsabile dello stato d'uso dei mezzi propri o ricevuti in comodato.

ART. 13 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di vigilanza armata dovrà essere garantito nei seguenti orari e giorni:

Postazione	N°	Orario	Giorni Settimana	Ore giorno
	Unità			
	GPG			
Controllo varchi +	1	00:00 - 24:00	Lunedi/ Domenica	24
itinerante				
Controllo varchi +	1	04:00 – 9:00	Lunedì/Sabato	5
itinerante				
Ispezione gallerie	1	00:00 - 08:00	Lunedì/Sabato	8
commerciali e				
piazzali				
Ispezione gallerie	1	02:00 - 10:00	Lunedì/Sabato	8
commerciali e				

piazzali				
Itinerante	1	24:00 – 09:00	Domenica e Festivi	9

L'Aggiudicatario dovrà provvedere con proprio personale e mezzi alla gestione del servizio.

L'Aggiudicatario per lo svolgimento del servizio e per tutta la durata dell'appalto ha l'obbligo di dotarsi di almeno 1 (una) autovettura da tenere a disposizione h 24 all'interno del CAAN.

Gli agenti devono svolgere il servizio in base alla loro particolare competenza tecnica ed esperienza specifica. In particolare, il servizio deve garantire:

- La sicurezza delle persone, delle cose e degli impianti;
- La prevenzione contro gli atti di sabotaggio, vandalismo, furti, ecc.;
- Gli interventi di ordine pubblico;
- La repressione di atti inconsulti e l'intervento in caso di reato, e contattare contestualmente le Autorità di Polizia;
- La repressione dell'elusione del pagamento del ticket di uscita dalla struttura mercatale;
- Primo intervento in ordine alle anomalie tecniche che dovessero manifestarsi al sistema di automatismo varchi, interfacciandosi con la società di manutenzione al fine di una rapida risoluzione delle problematiche;
- Riempimento e scassettamento delle casse automatiche sia con banconote che con monete;
- Controllo e vigilanza sul rispetto delle norme dettate dal Regolamento Generale e relativi regolamenti di Settore, e da tutte le disposizioni e gli ordini di servizio di volta in volta impartiti dal CAAN. In via esemplificativa e non esaustiva si riepilogano le principali attività da vigilare:
 - le occupazioni temporanee degli spazi di transito pedonale e carrelli nelle gallerie commerciali ortofrutta e ittico da parte dei conduttori con ingombro di merci, attrezzature ed imballaggi;
 - o l'introduzione di qualsiasi tipologia di rifiuto da parte dei fruitori della struttura;
 - o l'accensione di fuochi in genere;
 - o l'esecuzione di ogni attività non regolamentate e non autorizzata;
 - o la vendita abusiva di qualsiasi natura negli spazi comuni del CAAN;
 - o l'accesso al Centro di persone e mezzi indesiderati, così come disposti dall'organo

amministrativo del CAAN;

- Intervento di primo soccorso antincendio in tutta l'area di controllo;
- Intervento di primo soccorso sanitario anche con l'ausilio di defibrillatori in dotazione del CAAN.

Altresì, il personale dell'Affidataria dovrà visionare le immagini in tempo reale sul monitor a mosaico situato nella garitta varco n. 1 di uscita relative al sistema di videosorveglianza presente all'interno del CAAN.

Nell'espletamento del servizio il personale dell'Affidataria dovrà provvedere a:

- Verificare i permessi di accesso con automezzi;
- Avere la perfetta conoscenza dei luoghi da sorvegliare;
- Consegnare alla Direzione del CAAN ogni giorno lavorativo, entro le ore 9:00, le relazioni di servizio relative al giorno precedente.

E' fatto obbligo al personale addetto al servizio comunicare tempestivamente al CAAN qualsiasi anomalia riscontrata nell'espletamento del servizio e di relazionare per iscritto l'accaduto.

ART. 14

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE

Il servizio di vigilanza dovrà essere assicurato impiegando esclusivamente personale munito di Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e di licenza di **porto di pistola**.

Le Guardie dovranno eseguire il servizio indossando la divisa fornita dall'istituto di vigilanza e recare bene in vista il tesserino aziendale di identificazione.

Il personale deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabile alle esigenze del servizio.

Il personale, fisicamente idoneo e moralmente ineccepibile, dovrà tenere sempre un contegno corretto ed educato senza dare adito a lamentele di sorta.

L'Aggiudicatario deve provvedere all'istruzione e all'aggiornamento del personale.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare nell'espletamento del servizio, prioritariamente i lavoratori già adibiti dal precedente affidatario. Pertanto, il CAAN non procederà alla stipula del contratto se la ditta subentrante non avrà concluso positivamente la procedura di cambio d'appalto ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e 27 del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari.

A tal proposito, il CAAN rende disponibile un elenco, denominato "Dettaglio del Personale - Allegato B" al presente capitolato, nel quale è riportato il personale attualmente impiegato con l'indicazione del numero di GPG impiegate, livelli di inquadramento, il numero degli scatti di anzianità e le ore contrattuali.

Il nuovo Aggiudicatario non potrà eccepire eccezioni di sorta al mantenimento dei livelli occupazionali e dovrà garantire le medesime condizioni economiche contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.

Il personale adibito al servizio dovrà essere dipendente dell'appaltatore con il quale intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge.

In caso di assenza del personale per ferie o malattia, l'Aggiudicatario dovrà comunque garantire lo svolgimento del servizio secondo il monte ore sopra indicato, comunicando il nominativo del personale incaricato della sostituzione.

Il personale in sostituzione dovrà essere preventivamente formato e istruito circa le modalità di espletamento del servizio, e pertanto, dovrà garantire la perfetta funzionalità delle mansioni di competenza.

In caso di accertata carenza sulle prestazioni svolte dal personale in sostituzione sarà comminata una penale nella misura indicata al successivo art. 19.

Il CAAN si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento, per valide ragioni, del personale non gradito, e l'appaltatore si impegna a provvedere alla sostituzione senza alcun indugio.

Il CAAN rimane estraneo a qualsiasi rapporto o controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa affidataria e il personale dallo stesso impiegato nel servizio.

ART. 15

CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO DEL SERVIZIO - AVVALIMENTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

E' espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e refusione dei danni causati al CAAN.

E' fatto divieto del ricorso all'avvalimento.

ART. 16

CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto.

ART. 17

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto dovuto all'Impresa aggiudicataria, sarà corrisposto dal CAAN in rate mensili posticipate (1/12 dell'importo annuo offerto). Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Quest'ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione.

Il pagamento è inoltre subordinato alla regolarità del DURC

ART. 18

DIRETTORE TECNICO DI COMMESSA

Il CAAN nominerà un Direttore Tecnico di Commessa per verificare e controllare in corso d'opera e con gli strumenti più opportuni la perfetta osservanza, da parte dell'Affidatario, di tutte le prescrizioni contrattuali, in conformità anche a quanto stabilisce l'art. 1662 del c.c.

I controlli da parte del CAAN e le prescrizioni dettate dal Direttore Tecnico di Commessa o dai suoi incaricati non sollevano l'Affidatario dalle proprie responsabilità per il mancato rispetto degli impegni contrattuali oltre che delle leggi e normative vigenti.

Il Direttore Tecnico di Commessa impartisce all'Affidatario tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine.

Le comunicazioni nei confronti dell'Affidatario, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo mail.

ART. 19

PENALI E PROCEDURA DI APPLICAZIONE

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Affidatario, il servizio non venga espletato o non sia conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, il CAAN può applicare all'Affidatario le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Le penali saranno applicate come segue:

- Per ogni inadempienza relativa al servizio, non riportata nei successivi punti sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- Per il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obblighi di legge: € 1.000,00 per ogni contestazione;
- Per mancata trasmissione de verbale di servizio: 250,00 per ogni contestazione;
- Per le violazioni degli obblighi di riservatezza o di trattamento dati: € 5.000,00 per ogni contestazione oltre a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;
- Per ogni mancata segnalazione di eventi o mancato intervento: € 500,00 per ogni contestazione:
- Per ogni mancata copertura di turno lavorativo o abbandono del posto del lavoro: € 1.500,00
 per ogni contestazione;
- Per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali da parte del Direttore Tecnico di Commessa: € 200,00 per ogni evento;
- Per ciascuna violazione, rilevata dal Direttore Tecnico di Commessa, di quanto offerto nella relazione tecnica presentata in sede di gara: € 1.000,00 per ciascuna violazione.

In caso di recidiva, il CAAN può applicare le penali per importo doppio a quello stabilito ai commi precedenti. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

La mancata esecuzione del servizio per l'intera durata di giorni 1 (uno), non giustificabili, comporterà una penale pari al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale e sarà considerata inadempienza gravissima e potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto. Parimenti il contratto potrà essere risolto allorquando inosservanze delle prescrizioni contrattuali da parte dell'Impresa saranno considerate dal CAAN inadempienze gravi.

La violazione degli obblighi contrattuali, rilevata con le modalità già indicate, sarà contestata all'Impresa interessata per iscritto con l'indicazione della penalità applicabile e con l'invito a far pervenire, entro 10 giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico.

La giustificazione, presentata entro il termine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del CAAN. Decorso inutilmente il termine sarà emessa senza ulteriori comunicazioni nota debito a carico dell'Impresa inadempiente. All'Impresa sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogate ed il relativo importo verrà trattenuto dal primo pagamento utile successivo. Il CAAN si riserva, oltre che l'applicazione delle penali previste, di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

In ogni caso, l'applicazione delle penalità previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del CAAN a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al CAAN per qualsiasi motivo.

ART. 20

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione che presiederà alle operazioni di gara sarà istituita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del CAAN.

ART. 21

RISOLUZIONE E RECESSO

20.1 risoluzione

Fatto salvo quanto disposto dal presente capitolato il contratto si considererà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la <u>mancata assunzione del servizio</u> alla data stabilita dal CAAN;
- b) venga accertata da parte del CAAN o dai preposti uffici l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;

- c) venga accertata da parte del CAAN <u>la cessione del contratto, il subappalto o la cessione dei crediti</u> da parte dell'Impresa;
- d) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6 del presente capitolato;
- e) si verifichi la **sospensione ingiustificata del servizio** per più di 24 ore;
- f) si verifichi la mancata prestazione della **garanzia assicurativa** di cui all'art.11 e della garanzia definitiva di cui all'art. 5 del presente capitolato;
- g) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- h) nel caso di esito negativo delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- qualora a carico dell'impresa venga adottata una <u>misura interdittiva</u> dall'Autorità Prefettizia ovvero la stessa sia assoggettata alle misure previste dalla <u>normativa</u> <u>antimafia;</u>
- j) nel caso di **reiterati inadempimenti** dell'Impresa aggiudicataria;
- k) qualora sia stato depositato contro l'Impresa aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa aggiudicataria;
- qualora l'Impresa aggiudicataria perda <u>i requisiti minimi richiesti dal Bando di</u> gara;
- m) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ambiente, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
- n) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente appalto.

Il contratto, si intenderà, inoltre, risolto di pieno diritto senza necessità di previa diffida,

allorquando l'Affidatario sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli artt. 6 o 67 del D. Lgs. N. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Nelle predette ipotesi il CAAN darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

20.2 Recesso

Il CAAN si riserva il diritto di recedere dal vincolo contrattuale.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CAAN.

In caso di recesso l'Impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali.

In tale ipotesi l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini del presente appalto e non verranno né comunicati né diffusi.

Il titolare del trattamento è il C.A.A.N.

ART. 23

FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra il CAAN e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Nola.

Volla, 06.07.2023

Il Presidente,

Il Presidente
Dr. Carmine Giordano

Multiple Control C